

Comunicazione del 31 ottobre 2012 – Nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento. Istruzioni per gli istituti di pagamento e gli IMEL

Gli istituti di pagamento e gli IMEL operanti in Italia sono tenuti a segnalare alla Banca d'Italia l'elenco degli agenti convenzionati per la prestazione di servizi di pagamento.

Per ridurre gli oneri segnaletici e di gestione dell'elenco nonché consentire la tempestiva pubblicazione sul sito Internet della Banca, è stata predisposta una nuova procedura denominata "Agenti SDP".

Le Istruzioni per la predisposizione e l'invio delle segnalazioni relative agli "Agenti SDP" sono allegate alla presente comunicazione.

L'invio delle informazioni richieste avviene tramite la trasmissione di un file in formato *comma separated value* (CSV).

L'intermediario può produrre tale file utilizzando propri sistemi, nel rispetto del tracciato record descritto nelle allegate "Istruzioni" ovvero compilando il foglio Excel, disponibile sul sito della Banca d'Italia alla pagina "Vigilanza > Raccolta dati > Segnalazione Agenti SdP", predisposto in modo da produrre agevolmente il file CSV da inviare alla Banca d'Italia.

Il file CSV contenente le modifiche all'elenco degli agenti dovrà essere inoltrato via posta elettronica:

- alla casella sgb.elenco.agenti_sdp@bancaditalia.it per gli istituti appartenenti a gruppi bancari italiani;
- alla casella sis.elenco.agenti_sdp@bancaditalia.it per gli altri istituti.

Principali innovazioni

Rispetto alla precedente modalità segnaletica, si evidenzia che:

- non è più richiesta la segnalazione dei dettagli anagrafici degli agenti, persone fisiche e persone giuridiche; il file dovrà contenere il solo codice di iscrizione ⁽¹⁾ nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e il codice fiscale, oltre alle date di attivazione o cessazione del rapporto;
- la segnalazione di un agente persona giuridica non dovrà essere in ogni caso corredata dall'indicazione degli agenti persone fisiche che operano per lo stesso;
- la cessazione delle convenzioni con gli agenti dovrà essere comunicata entro 15 giorni, esclusivamente attraverso la nuova procedura.

Decorrenza, adempimenti amministrativi, adempimenti iniziali e adempimenti successivi alla prima segnalazione

A) Decorrenza

La procedura "Agenti SDP" e le relative Istruzioni entrano in vigore il 19 novembre 2012.

(1) Nel periodo di coesistenza degli elenchi degli agenti gestiti dalla Banca d'Italia e dall'Organismo Agenti e Mediatori dovrà essere utilizzato il codice dell'elenco OAM, laddove presente, mentre quello BI andrà indicato solo laddove non si fosse ancora concluso l'iter di iscrizione dell'agente all'elenco OAM.

B) Adempimenti amministrativi

La segnalazione tramite “Agenti SDP” degli agenti convenzionati da IP e IMEL esplicita le modalità di comunicazione degli adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica (cfr. Cap. VII, Sez. III, par. 1) in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare:

- in occasione della prima segnalazione (che, per gli IP ed IMEL in essere è rappresentata dalla segnalazione di cui alla successiva lett. D da effettuarsi entro il 16 novembre 2012), gli intermediari che intendano servirsi di nuovi agenti dovranno inviare, tramite i consueti canali di corrispondenza, una comunicazione contenente la descrizione dei meccanismi di controllo sugli agenti al fine di assicurare la conformità agli obblighi previsti dalle disposizioni di vigilanza;
- in occasione delle segnalazioni di nuovi agenti, l'istituto dichiarerà, attraverso l'avvaloramento di un apposito campo, di aver verificato la conformità degli agenti agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che l'assetto organizzativo dell'agente e le risorse a sua disposizione sono adeguate per distribuire in modo corretto i servizi di pagamento.

La modalità di comunicazione sopra descritta non modifica in alcun modo i tempi per la conclusione del relativo procedimento amministrativo da parte della Banca d'Italia. L'iscrizione dell'agente, a seconda dei casi, nell'albo degli istituti di pagamento o nell'albo degli istituti di moneta elettronica, avviene entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione.

La Banca d'Italia può rifiutare di iscrivere l'agente nell'albo quando non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Il procedimento di diniego deve concludersi entro sessanta giorni. Nel caso di avvio di un procedimento di diniego, la segnalazione non sarà acquisita negli albi sino alla conclusione del medesimo procedimento, laddove si decidesse per l'accettazione dell'iscrizione. In questo caso, l'intermediario dovrà inviare un nuovo file con la modifica delle date di attivazione della convenzione.

C) Esclusione

Le convenzioni con agenti operanti all'estero per l'attività svolta dagli intermediari nell'ambito del mutuo riconoscimento non formano oggetto di segnalazione con la procedura “Agenti SDP” e pertanto continueranno a essere segnalati con comunicazione ordinaria (posta cartacea o PEC) come previsto nelle vigenti Disposizioni di Vigilanza ⁽²⁾.

D) Adempimenti iniziali

Con riferimento agli agenti già censiti nel precedente archivio, occorrerà inviare al più presto e comunque entro il 16 novembre 2012 l'elenco di tutti gli agenti convenzionati alla data di trasmissione. La prima segnalazione dovrà contenere i dati richiesti dalla procedura “Agenti SDP” ⁽³⁾ riferiti a tutti gli agenti, persone fisiche e giuridiche, per i quali si sia conclusa positivamente, alla data di trasmissione, la procedura prevista dalle disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, Cap. VII, Sez. III, par.

(2) Provvedimento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012 recante le disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, Cap. VII, Sez. III, par. 3.

(3) Oltre al codice di iscrizione all'albo e al codice fiscale dell'agente, dovrà essere indicata la data di inizio del rapporto tra agente e intermediario in formato aaaammgg (ad es. nel caso di una convenzione avviata il 30 maggio 2011 si dovrà indicare la data 20110530). La data di fine rapporto dovrà essere convenzionalmente posta pari a 99991231. Andrà altresì avvalorato l'apposito campo concernente le verifiche di conformità.

1. Non andranno inclusi nella segnalazione iniziale gli agenti ai quali l'intermediario abbia revocato il mandato prima della data d'invio dell'elenco. Non andranno inoltre segnalati gli agenti persone fisiche che operano per conto di agenti persone giuridiche. Non andranno infine segnalati gli agenti per i quali, al momento della segnalazione, non siano decorsi i 20 giorni, previsti dalla normativa, entro i quali la Banca d'Italia può avviare il procedimento di diniego.

E) Adempimenti successivi alla prima segnalazione

Le comunicazioni relative all'avvio ovvero alla dismissione di convenzioni con agenti successive alla prima segnalazione e in ogni caso intervenute a partire dal 19 novembre 2012, vanno inviate nel formato richiesto dalla procedura "Agenti SDP"; le comunicazioni dopo tale data ricevute nel precedente formato saranno considerate irricevibili.

Per tutte le segnalazioni successive al primo invio, la data di inizio del rapporto va convenzionalmente indicata come la data presumibile entro cui, in assenza di motivi ostativi, gli agenti inizieranno ad operare (pari a ventuno giorni dopo la data di invio del file). In caso di sospensione del procedimento o di altri eventi che posticipano la data di avvio del rapporto, dovrà essere prodotto un nuovo file sostitutivo del precedente e con le date corrette.

F) Quesiti e assistenza

I quesiti di natura amministrativa o connessi con il procedimento autorizzativo potranno essere inviati:

- per gli istituti appartenenti a gruppi bancari italiani alla casella sgb.elenco.agenti_sdp@bancaditalia.it;
- per i restanti istituti alla casella sis.elenco.agenti_sdp@bancaditalia.it;

Le richieste di chiarimenti di natura tecnica sulla struttura del file e le modalità di invio delle segnalazioni potranno essere inoltrate, per tutti gli istituti, alla casella rea.abdsi@bancaditalia.it o per telefono al numero 06 47925286.